

## Superbonus, crediti 2021 non spalmabili

Manca il provvedimento dell'Agenzia delle entrate e salta la possibilità di spalmare in 10 rate i crediti da superbonus targati 2021. L'attesa della pubblicazione del provvedimento con l'apposita comunicazione per fruire della disposizione fa infatti fuori dall'agevolazione i crediti targati 2021 che inevitabilmente (pro quota) dovevano essere compensati entro fine 2022.

Come disposto dall'art. 9 co. 4 del dl 176/2022, i cessionari di crediti riferiti ad interventi da superbonus hanno la possibilità di optare per una modalità di fruizione maggiorata dei citati crediti in 10 annualità di pari importo in luogo dell'originaria rateazione in 4 rate (o 5 se 2021). La disposizione prevede tale concessione unicamente per i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all'Agenzia entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, previo invio di una comunicazione all'Agenzia stessa da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Il perimetro applicativo della norma era di fatto già ridotto e circoscritto principalmente alle cessioni comunicate all'Agenzia riferite a spese 2022 (ed il cui utilizzo è possibile a partire dal 01/01/2023) ed a residue casistiche di spese targate 2021, la cui prima quota annuale di credito però andava necessariamente compensata entro lo scorso 31/12/2022 o sarebbe stata persa perché non più spendibile. La mancata messa a disposizione della comunicazione nel 2022 per optare per il maggior periodo di fruizione decennale ha quindi escluso dall'agevolazione le casistiche sebbene residuali di crediti 2021 perché, per obbligo normativo, parzialmente utilizzati dai cessionari entro la scorsa annualità.

Le casistiche residuali citate sono sostanzialmente tre. La prima riguarda

quei crediti 2021 la cui opzione per la cessione era stata comunicata nei termini, entro lo scorso 29 aprile e che risultavano non ancora utilizzati alla data di pubblicazione del dl 176/2022 (18/11/2022). Rientrano in questo caso con tutta probabilità le imprese fornitrici con crediti 2021 derivanti da sconto in fattura impossibilitate nella cessione dei bonus in conseguenza del blocco del mercato o le banche con un rilevante mole di crediti 2021 acquisiti (potenzialmente spalmabili in 10 anni) ed in corso di smaltimento ancora alla fine del 2022. La seconda casistica riguarda il mondo delle partite Iva il cui termine di invio dei crediti 2021 era stato posticipato allo scorso 15 ottobre e che avevano quindi crediti in corso di trasferimento targati 2021 non ancora utilizzati. Il terzo caso, con tutta probabilità residuale tra i residuali, riguarda i soggetti che hanno utilizzato la remissione in bonis per l'invio delle comunicazioni di cessione 2021 finalizzandole entro lo scorso 31 ottobre. In mancanza del provvedimento dell'Agenzia, questi soggetti non hanno potuto optare per la fruizione in 10 anni del bonus, hanno dovuto utilizzare la quota annuale 2021 nel 2022 (altrimenti persa) ed ora non possono fruire dell'agevolazione perché si trovano con crediti opzionati entro il 31/10/2022 ma utilizzati e quindi esclusi dall'ambito della disposizione.

È infatti utile ribadire che come indicato all'art. 121 c. 3 dl 34/2020, i crediti d'imposta da bonus edilizi sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata —

